

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-72 del 11/01/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. TREZETA SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI CARPENTERIA, SABBIATURA E VERNICIATURA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO, N.23, LOCALITÀ S. ALBERTO. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-61 del 10/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **TREZETA SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI CARPENTERIA, SABBIAIATURA E VERNICIATURA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO, N.23, LOCALITÀ S. ALBERTO. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 08/07/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/107609 - pratica **SinaDoc n. 19590/2021-**dalla Ditta **Trezeta srl** (C.F./P.IVA 02236710394), avente sede legale e attività di carpenteria, sabbiaatura e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S. Alberto, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi - “ *Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio...omissis*”

VISTA la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - “Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **19590/2021** emerge che:

- La Ditta Trezeta srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 08/07/2021 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2021/107609, per il rilascio dell’AUA per la propria attività di carpenteria, sabbiatura e verniciatura sita in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S. Alberto, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), per la quale si richiede il rilascio;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 08/07/2021 (PG 2021/107609) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente all’invio dell’istanza agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2021/110895).

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Trezeta srl al SUAP in data 15/10/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2021/160440 con la quale la Ditta richiede anche l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;

A seguito della presentazione delle integrazioni volontarie, ARPAE SAC con PG. 2021/160916 del 19/10/2021, ha richiesto al Comune di Ravenna il parere necessario per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in rete fognaria pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 13/07/2021 e integrato in data 20/10/2021;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente modifica sostanziale di AUA:

- Parere del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica (PG. 2021/127970 del 16/08/2021);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2021/124625 del 09/08/2021);
- Parere di HERA SPA per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG. 2021/180674 del 24/11/2021);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura (PG. 2022/1962 del 10/01/2022);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Trezeta srl per la propria attività di carpenteria, sabbiatura e verniciatura sita in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S. Alberto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **Trezeta srl** (C.F./P.IVA 02236710394), avente sede legale e attività di carpenteria, sabbiatura e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S. Alberto, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura.

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta **TREZETA srl**, svolge attività di carpenteria metallica, sabbiatura e verniciatura su acciai al carbonio ed inox in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S.Alberto e lo stabilimento in cui intende insediarsi era sede di precedente analoga attività svolta da altra azienda.
- Nel reparto di saldatura, attività questa che la Ditta stima marginale rispetto alle altre svolte in sito, vengono effettuate anche operazioni di smerigliatura e tutte le operazioni accessorie funzionali al montaggio di componenti impiantistiche (foratura, taglio, ecc.). L'impianto di captazione è dotato di bracci aspiranti convogliati all'emissione **E1 – Saldatura**. L'azienda intende sfruttare l'impianto di aspirazione ed abbattimento esistente parzializzato in funzione delle proprie necessità. I parametri di funzionamento forniti sono pertanto relativi all'impianto descritto nella domanda di autorizzazione presentata dalla precedente azienda, per i quali era già stato richiesto l'adeguamento poiché la velocità di filtrazione risultava superiore rispetto alle previsioni delle vigenti norme tecniche.
- Per l'attività di sabbiatura, che sarà effettuata per mezzo di graniglia metallica, l'azienda è dotata di apposita cabina da cui si genera l'emissione **E2 – Granigliatura**. L'emissione è dotata di un idoneo sistema di abbattimento costituito da filtro a cartucce. I consumi di materie prime (graniglia metallica) sono stimati in circa 2,4 t/anno.
- Per quanto attiene l'attività di verniciatura viene dichiarato l'impiego di prodotti ad alto solido, prodotti zincanti e prodotti all'acqua. La potenzialità massima dichiarata è pari a 80 mq/giorno. La durata dell'attività, sebbene dichiarata come discontinua, è stimata in 8 h/giorno per 200 giorni/anno. Relativamente ai prodotti vernicianti impiegati viene stimato l'impiego di 3,3 t/anno di primer/antiruggine, 2,2 t/anno di fondo intermedio e 2,2 t/anno di finiture. Non vengono forniti dati circa il consumo di diluenti né riguardo al consumo complessivo di solventi. Viene tuttavia dichiarato l'impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso inferiore ai 50 kg/giorno. L'impianto di abbattimento è costituito da n.3 pareti aspiranti dotate di filtro doppio stadio (carta + fibra di vetro) le cui caratteristiche tecniche risultano congruenti rispetto alle vigenti norme tecniche. Le aspirazioni sono collettate ad un unico punto di emissione **E3 – Verniciatura**.

Limiti di emissione**PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SALDATURA - (F.T.) -**

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE GRANIGLIATURA - (F. Cartucce) –

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – VERNICIATURA – Filtro a carta+ filtro in fibra di vetro

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici Volatici (espressi come COT)	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

- 1. Per i punti di emissione sopraindicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici dovranno poi essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**
- 2. In particolare, per le emissioni afferenti al punto di emissione E1 – saldatura, la Ditta è tenuta, prima della messa a regime, all'adeguamento del sistema di abbattimento secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti. Di tale adeguamento deve essere dato riscontro mediante presentazione di una relazione corredata delle specifiche tecniche relative ai sistemi di filtrazione, fatture di acquisto e la scheda tecnica di cui DGR1497/2011 debitamente compilata che dovranno essere trasmesse unitamente alla comunicazione relativa alla messa a regime; nella medesima occasione dovranno essere altresì integrate le informazioni inerenti il consumo di olio emulsionabile e le informazioni inerenti i quantitativi di diluente impiegati, le relative schede di sicurezza, nonché una valutazione del consumo complessivo annuo di solventi.**
- 3. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve

essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Le eventuali operazioni accessorie di preparazione/rifinitura da cui si sviluppano polveri secche (es. molatura) dovranno comunque essere effettuate con l'ausilio di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare ed abbattere le emissioni che si generano;
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, il **30/06/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta ad adeguare il sistema di abbattimento a servizio dell'attività di saldatura (E1) come indicato al punto 2) delle prescrizioni e a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

**Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche in pubblica fognatura
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Descrizione delle acque reflue:

Acque reflue industriali

- Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio parti metalliche, tale attività è propedeutica alle lavorazioni successive che constano in una prima fase di granigliatura e una successiva di verniciatura; queste fasi vengono svolte al coperto all'interno del capannone. Il lavaggio viene svolto su una piazzola esterna della superficie di 120 m² a mezzo di lancia in pressione e acqua calda. Il richiedente dichiara di non utilizzare prodotti detergenti o solventi in tali operazioni.
- Le acque reflue industriali subiscono un trattamento fisico in un impianto costituito da un dissabbiatore e un disoleatore posti in serie; tale apparato viene dimensionato per una portata di 30 l/s;
- Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete fognaria pubblica mista di Via del Lavoro previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del disoleatore;
- La Ditta ha predisposto, all'interno della relazione tecnica, un Piano di gestione delle aree scoperte dell'attività, consistente in una serie di misure, accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali atti a ridurre il pericolo di contaminazione delle superfici scolanti, oltre a garantire il massimo risparmio idrico.

Acque reflue di dilavamento

- Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie di m² 300, sono realizzate con pavimentazione in asfalto; tali superfici sono utilizzate per la manovra di carrelli elevatori durante le operazioni di carico dei manufatti finiti sui mezzi di trasporto. L'area di manovra è delimitata da cordoli e la sua pendenza garantisce la raccolta delle acque reflue di dilavamento verso un pozzetto dal quale avviene, attraverso una condotta dedicata, l'invio all'impianto di trattamento predisposto per la depurazione delle acque reflue industriali, operante in continuo e sopra descritto; in occasione di evento meteorico si stima una portata di 8 l/s verso tale impianto;
- Il dimensionamento dell'impianto di trattamento in continuo risulta idoneo al trattamento delle acque reflue di dilavamento originatesi dalla piazzola di manovra.

La planimetria della rete fognaria Tav. 2 del 26 aprile 2021, viene allegata quale parte integrante sostanziale della presente AUA.


Prescrizioni:

- E' ammesso unicamente lo scarico industriale derivante da: lavaggio pezzi unitamente ad acque di dilavamento da piazzale di movimentazione muletti;
- Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
- Il lavaggio dei pezzi dovrà avvenire esclusivamente con acqua o vapore, senza l'utilizzo di detergenti, sgrassanti o emollienti;
- Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;

- Le acque derivanti dalla vasca di laminazione, alla quale afferisce lo scarico delle acque industriali pretrattate, potranno essere inviate alla fognatura pubblica con una portata massima di 5 l/s;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **vasca di sedimentazione e disoleatore;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;**
 - **pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;**
- **Inoltre per quantificare esclusivamente l'apporto di acqua utilizzata dall'impianto di lavaggio, dovrà essere installato un contatore esclusivo sul dispositivo utilizzato per il lavaggio;**
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 All. 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
- I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD₅, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, nichel, piombo, cadmio;**
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

Planimetria rete fognaria – Tav. 2 – Stato di progetto



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.